

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25912** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro Alberto RANDAZZO, nato a Cagliari il 09.06.1971 (RNDLRT71H09B354O), rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianfranco CARBONI (CRBGFR48H21I428C), Mauro MONTISCI (MNTMRA73R11I428C) e Francesco CARBONI (CRBFNC91D19B254S), con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Cagliari, Via Bruscu Onnis, nr. 6 (P.E.C. studiolegalecarboni@pec.giuffre.it e avvmauromontisci@pec.giuffre.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 novembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e gli Avvocati Mauro MONTISCI, Gianfranco CARBONI e Francesco CARBONI, legali del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con Sentenza del Tribunale di Cagliari, nr. 594 del 20.02.2017, l'odierno convenuto, a seguito del rito ordinario, è stato condannato per il reato di peculato di cui all'articolo 314 del C.P. alla pena di anni tre di reclusione, perché, quale Consigliere della Regione Sardegna nell'ambito del Gruppo "Misto", percepiva indebitamente, appropriandosene, le somme erogate dal Consiglio Regionale durante la XIII Legislatura in favore della formazione di appartenenza; la suddetta condanna è stata confermata in secondo grado, con Sentenza della Corte di Appello di Cagliari, nr. 281 del 26.03.2019. La Corte di Cassazione, con decisione nr. 20348 del 09.03.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal nominato RANDAZZO, rendendo quindi irrevocabile la prefata pronuncia.

In ordine ai fatti sopra descritti, la Procura Regionale contesta al menzionato Consigliere il danno all'immagine cagionato dal medesimo alla Regione Sardegna con la propria condotta illecita, consistita nell'aver utilizzato con estrema disinvoltura i fondi pubblici erogati a favore del Gruppo di appartenenza per finalità non istituzionali; in dettaglio, la dinamica degli avvenimenti definitivamente acclarati in sede penale concerne l'indebita appropriazione, nel periodo dal 03.03.2008 al 18.03.2009, dell'importo complessivo di Euro 30.350,00, mediante tre assegni circolari ed otto bonifici tratti a proprio favore sul c/c del Gruppo, di cui il nominato RANDAZZO non ha fornito la prova in ordine alla riconducibilità ed inerenza alle specifiche funzioni demandate al suddetto Organo consiliare.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il Pubblico Ministero contabile ha sottolineato che gli avvenimenti in precedenza tratteggiati hanno avuto ampio risalto sugli organi di stampa, a diffusione non solo locale, ma anche nazionale, sia per l'elevatissimo ruolo sociale rivestito dall'autore dell'illecito sia per le modalità con le quali è avvenuta l'appropriazione indebita, quasi che i menzionati contributi di matrice pubblica erogati dal Gruppo consiliare costituissero una sorta di integrazione stipendiale da destinare liberamente a scopi di natura privata, partitica, o comunque, attinenti all'attività politica personale; tale comportamento posto in essere dal convenuto e connotato dal dolo, di notevole disvalore sociale, ha compromesso gravemente, secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, il prestigio e l'immagine della Regione Sardegna, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento da parte della collettività dei cittadini.

In tale contesto, l'Ufficio Requirente ha precisato, inoltre, che il convenuto è stato condannato da questa Sezione Giurisdizionale, con Sentenza nr. 299/2021, a risarcire l'Ente territoriale in rassegna per l'importo di Euro 195.803,35, quale danno patrimoniale cagionato nel periodo dal 10.08.2004 al 25.02.2008, allorquando il predetto Consigliere militava nella diversa formazione politica "Unione Democratici di Centro" (UDC), e che tale elemento oggettivo può essere valutato, unitamente a tutti gli altri, sia della medesima natura, sia soggettivi e sociali, nella complessiva liquidazione equitativa del pregiudizio arrecato.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, compresi numerosi articoli di stampa che testimoniano l'ampia propalazione delle notizie riguardanti i fatti sopra lumeggiati, la Procura

Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del predetto RANDAZZO, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta illecita alla Regione Sardegna, quantificato in via equitativa nell'importo di Euro 226.153,35, oltre accessori, derivante dalla somma tra la cifra di cui alla condanna penale definitiva e la cifra riveniente dalla suddetta pronuncia in sede contabile nr. 299/2021, non essendo applicabile il criterio legale contemplato dall'articolo 1, comma 1-sexies, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno il convenuto ha depositato deduzioni scritte, senza chiedere che venisse disposta l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 07.03.2023, con cui veniva contestato al menzionato Consigliere regionale, a titolo di danno all'immagine, un nocumento erariale di importo pari ad Euro 226.153,35, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 25.10.2023, affidandosi al ministero degli Avvocati Gianfranco CARBONI, Mauro MONTISCI e Francesco CARBONI. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'improponibilità della pretesa risarcitoria promossa dalla Procura Regionale, per la carenza dei presupposti

ineludibili, non essendo il proprio assistito un dipendente pubblico ai sensi delle disposizioni rivenienti dall'articolo 7 della Legge nr. 97 del 2001, la nullità parziale dell'atto di citazione, considerato che relativamente agli importi oggetto della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 299/2021, che ha riguardato il danno patrimoniale quando il citato Consigliere apparteneva alla formazione UDC, peraltro riformata dalla II Sezione Giurisdizionale Centrale con la pronuncia nr. 38/2023, la quale ha prosciolto in rito il medesimo per constatata prescrizione, non è intervenuta alcuna pronuncia penale irrevocabile di condanna, nonché la lesione del principio del "ne bis in idem" e dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poi in via preliminare la prescrizione dell'azione, mentre nel merito i legali hanno prospettato sia l'insussistenza del pregiudizio rivendicato da parte pubblica, per evidente carenza del "clamor fori" e di concreti elementi probatori in ordine alla perdita di prestigio subita dall'Ente territoriale, sia il difetto del requisito soggettivo del dolo, anche alla luce della novella recata dall'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020, considerata l'assoluta buona fede del citato RANDAZZO nella gestione e spendita dei contributi ricevuti, evidenziando, infine, l'erroneità della quantificazione del nocumento operata dalla Procura Regionale, ritenuta abnorme e del tutto sproporzionata, tenendo conto, tra l'altro, del circoscritto periodo di tempo della condotta delittuosa, della somma percepita di Euro 30.350,00, certamente non elevata, e della risonanza sociale della vicenda alquanto modesta e sfumata.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato

integralmente il contenuto dell'atto di citazione e le sue conclusioni, ribadendo l'importo addebitato di Euro 226.153,35, ha evidenziato che la censura pregiudiziale sollevata dalla difesa in ordine alla mancanza della qualifica di dipendente pubblico in capo al convenuto non appare fondata, anche alla luce degli indirizzi interpretativi predicati recentemente dalla Sezione Giurisdizionale Sardegna, che la Sentenza della II Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 38/2023, ha dichiarato unicamente la prescrizione dell'azione per cui occorre valorizzare l'interesse della condotta anche in relazione al periodo precedente rispetto alla condanna penale, e che, infine, non sussiste alcuna violazione del principio del "ne bis in idem".

L'Avvocato MONTISCI, una volta confermate tutte le eccezioni formulate nella comparsa, ha sottolineato che la liquidazione del danno è di natura equitativa ma certamente non può divenire abnorme ed arbitraria, poiché manca un presupposto indefettibile in relazione all'importo oggetto della condanna per danno patrimoniale di cui alla citata Sentenza nr. 299/2021, che la predetta pronuncia della II Sezione Giurisdizionale Centrale ha comunque riformato la decisione in parola e che difetta apertamente il requisito soggettivo del dolo.

L'Avvocato Gianfranco CARBONI ha messo in risalto, da un lato, la circostanza che i contributi ricevuti dal proprio assistito sono sempre stati utilizzati correttamente, tenendo conto che la contestazione afferente all'indebita appropriazione degli stessi deriva soltanto dalla mancata conservazione della relativa documentazione probatoria, obbligo che tuttavia non era previsto dalle disposizioni all'epoca vigenti, dall'altro, che appare assolutamente carente il "clamor fori".

L'Avvocato Francesco CARBONI si è associato alle argomentazioni dedotte dai colleghi che lo hanno preceduto nelle conclusioni, riportandosi integralmente alla memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno all'immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla Regione Sardegna, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con le plurime condotte illecite, penalmente rilevanti, poste in essere dal medesimo in qualità di Consigliere regionale appartenente al Gruppo "Misto", nel periodo dal 03.03.2008 al 18.03.2009.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di vagliare le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal collegio difensivo nella comparsa.

Per quanto attiene alla prima censura, concernente la presunta improponibilità della pretesa risarcitoria promossa dalla Procura Regionale, per la carenza dei presupposti ineludibili, non essendo il proprio assistito un dipendente pubblico ai sensi delle disposizioni rivenienti dall'articolo 7 della Legge nr. 97 del 2001, occorre richiamare preliminarmente i referenti normativi che disciplinano la presente fattispecie. Al riguardo, il Collegio concorda pienamente con le argomentazioni dedotte dai patrocinatori nella comparsa, sia in relazione alla disposizione applicabile al caso in esame,

rappresentata dall'articolo 17, comma 30 ter, primo periodo, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, come modificato dal D.L. nr. 103 del 2009, convertito dalla Legge nr. 141 del medesimo anno, sia sulla natura ricettizia e, quindi, fissa, del riferimento contenuto nella predetta fonte all'articolo 7 della Legge nr. 97 del 2001, come del resto affermato non soltanto dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 678 del 2022, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 66 del 2020), ma anche, sebbene non in modo esplicito, dalla Corte Costituzionale nella pronuncia nr. 191 del 2019, mentre dissente con decisione dalle conclusioni che i legali hanno inteso desumere dai suddetti due postulati tra loro collegati, certamente condivisibili e persuasivi. In tale visuale, non è superfluo rammentare che il prefato articolo 17, comma 30 ter, primo periodo, stabilisce che “le Procure della Corte dei Conti esercitano l'azione per il danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della Legge 27 marzo 2001, n. 97”; quest'ultima norma sancisce il principio secondo il quale “la Sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”. Dalla lettura sistematica e teleologica delle due disposizioni in parola, interpretate in modo complementare nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, emerge, a parere di questi Giudici, che l'intenzione del legislatore attraverso il richiamo

all'articolo 7 in rassegna, in particolare con la locuzione “nei soli casi e nei modi”, è stata quella di contenere e circoscrivere la possibilità di esercitare l'azione per danno all'immagine entro un perimetro ben definito e molto più ristretto rispetto al passato, anche per arginare una proliferazione eccessiva di contestazioni per siffatta voce di pregiudizio, che aveva generato una sorta di ingiustificato automatismo in parallelo con il nocumento patrimoniale, fissando quali necessari ed ineludibili presupposti, da un lato, la sussistenza di una Sentenza penale irrevocabile di condanna, dall'altro, l'accertamento di un reato tipico contro la Pubblica Amministrazione, ossia tutti i delitti commessi dai Pubblici Ufficiali ed individuati dagli articoli dal 314 al 335 del Codice Penale, senza alcuna possibilità di estensione ad altre figure penalmente rilevanti, pur simili o parzialmente sovrapponibili. Tale canone cogente e tassativo, che inizialmente era stato messo in discussione da una parte della giurisprudenza di questa Corte, è stato integralmente ed in più occasioni confermato, dapprima dalla Corte Costituzionale nelle note Sentenze nnrr. 355 del 2010, 219, 220, 221 e 286 del 2011, e successivamente dalle Sezioni Riunite in seno a questa Magistratura contabile con la pronuncia nr. 8/2015/QM. Muovendo da siffatte premesse, il collegio difensivo ha propugnato una limitazione ulteriore, predicando la facoltà di esercizio della relativa azione risarcitoria nei confronti dei soli dipendenti pubblici propriamente detti, con esclusione, conseguentemente, di tutti gli altri agenti pubblici legati all'Amministrazione da un rapporto di servizio, anche di natura temporanea; il rigido sillogismo invocato dai difensori, per cui il proprio assistito, in qualità di Consigliere regionale, non essendo un dipendente pubblico non potrebbe essere mai destinatario di una pretesa da

parte dell'Ufficio Requirente, sebbene suggestivo ed apparentemente seducente, in realtà rappresenta una evidente aporia e non merita l'adesione della Sezione per una serie di convergenti e mirati motivi. In primo luogo, a prescindere dalla constatazione che difetta nel predetto articolo 17, comma 30 ter, primo periodo, qualsivoglia attinenza diretta alla figura dei dipendenti pubblici, il richiamo ricettizio del legislatore non abbraccia l'intero articolo 7 della Legge nr. 97 del 2001, bensì solo una parte precisamente specificata di esso, afferente alla citata dizione "nei soli casi e nei modi", la quale, alla luce dei fondamentali precetti di logica e di razionalità, si riferisce unicamente ai due presupposti in precedenza tratteggiati, anche tenendo conto della circostanza che la norma utilizza ambedue i termini al plurale, mentre se avesse voluto effettivamente stabilire un terzo limite legato alla qualificazione del soggetto agente avrebbe dovuto ricorrere evidentemente alla formulazione nel "caso dei dipendenti pubblici". In secondo luogo, non soltanto il titolo del menzionato articolo 7, coincidente con la "responsabilità per danno erariale", ma anche lo stesso articolo 17, comma 30 ter, primo periodo, il quale si inserisce pacificamente nell'alveo della medesima responsabilità amministrativa, che involge, in presenza dei rispettivi presupposti, tre distinte voci di pregiudizio che possono derivare cumulativamente dalla realizzazione dello stesso fatto materiale, cioè patrimoniale, all'immagine e da disservizio, secondo la pluriennale e consolidata giurisprudenza di questa Corte, avallata pure dalla Suprema Corte, comprovano in modo pressoché certo e senza suscitare alcun dubbio ermeneutico, come il legislatore, che ha scientemente ridotto il raggio d'azione della rivendicazione risarcitoria intestata al Pubblico Ministero

contabile per la posta di pregiudizio oggetto della presente controversia, si sia invece dimostrato del tutto alieno dalla scelta attribuitagli dai difensori di introdurre un terzo requisito correlato alla posizione di dipendente pubblico, ritenendo pacifico ed indiscutibile il canone generale correlato all'individuazione del soggetto che ha posto in essere la condotta illecita, penalmente rilevante, fonte del nocumento in questione, che si identifica in qualsiasi figura sottoposta alla giurisdizione della Magistratura contabile, quindi pure gli agenti pubblici legati all'Amministrazione da un rapporto di servizio meramente temporaneo. In terzo luogo, la tesi dei patrocinatori confligge apertamente con una attività di esegesi delle menzionate norme costituzionalmente orientata, nel senso che molteplici principi fondamentali rivenienti dalla Carta risulterebbero violati sotto plurimi e proteiformi profili, in quanto, per un verso, la concreta perseguibilità del danno all'immagine, pur in presenza di un reato tipico a catalogo contro la Pubblica Amministrazione, accertato con Sentenza definitiva, dipenderebbe dalla funzione ricoperta dall'autore dell'illecito, che risponderebbe solo nella veste di dipendente pubblico, anche laddove l'Ente danneggiato contestualmente dalla condotta di quest'ultimo e da quella perpetrata da un agente pubblico fosse comunque il medesimo, per altro verso, il Consigliere regionale potrebbe essere condannato dinanzi a questa Corte per il danno patrimoniale cagionato durante il suo mandato ma sarebbe invece ingiustificatamente scriminato per il nocumento all'immagine, creando pertanto un palese iato tra le due descritte posizioni attive, del dipendente e dell'agente pubblico, che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza (ex multis Sezione

Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 126 del 2023).

Del resto, come sottolineato in molteplici Sentenze dalla Consulta (ex multis nnrr. 172 del 2005 e 123 del 2023), il fondamento normativo della tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione si identifica nell'articolo 97 della Costituzione, cui i dipendenti pubblici, ma anche coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'Amministrazione, devono sempre attenersi nello svolgimento delle rispettive funzioni, elevando a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, quindi, del prestigio e della reputazione dell'Ente pubblico, da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sugli stessi a mente dell'articolo 54 della Carta fondamentale.

Anche la seconda parabola argomentativa di carattere pregiudiziale formulata diffusamente dai patrocinatori nella comparsa, concernente i principi del cosiddetto "giusto processo", tra cui il "ne bis in idem" e la presunzione di innocenza, nonché il canone di stretta legalità, anche alla luce delle molteplici pronunce della CEDU, attesa la natura sanzionatoria della responsabilità contabile che la collocherebbe nell'ambito dei procedimenti penali, non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere rigettata.

In tale prospettiva, giova rammentare che la responsabilità erariale presenta una peculiare connotazione riguardo ad altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento, determinata dall'accentuazione, all'esito della riforma varata nel 1996, dei profili sanzionatori rispetto a quelli meramente risarcitori, come messo in evidenza anche dalla Corte Costituzionale (ex multis nnrr. 453/1998, 371/1998 e 355/2010), rimanendo tuttavia sempre

fermo ed indefettibile il nucleo centrale della fattispecie di responsabilità nel soddisfacimento di un'obbligazione di tipo risarcitorio; in definitiva, la rilevata accentuazione dei profili sanzionatori della responsabilità amministrativa e contabile non è comunque sufficiente a disancorarla, sotto il profilo sistematico, dal presupposto del danno erariale, inteso quale specifica riparazione di un nocumento economico scevra da un fine anche solo indirettamente punitivo. La Corte EDU, con la nota Sentenza Rigolio del 13.05.2014, ha escluso che un giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine di un Comune rientri nell'ambito di caratterizzazione penale, richiamando i cosiddetti criteri "Engel" che la stessa Corte aveva enucleato nella Decisione del 1976 per la qualificazione di "sanzione penale" di un provvedimento di pubblici poteri: la sua natura, sotto il profilo afflittivo deterrente; la generalità; la gravità. In sintesi, la Corte EDU, rilevato che l'azione contabile non era rivolta alla tutela di interessi generali ma di una specifica Amministrazione e che le somme oggetto di condanna non erano volte ad impedire la recidiva, ma a riparare un pregiudizio finanziario, ne ha affermato la natura di risarcimento e non di pena. Per quanto attiene al profilo della gravità, la Corte ha ritenuto che le conseguenze patrimoniali fossero poi sostanzialmente proporzionate al pregiudizio, tali cioè da non determinare una connotazione penale alla procedura. Secondo la Corte di Strasburgo, pertanto, alla luce delle conseguenze patrimoniali e della natura compensativa, l'applicazione alla controversia contabile dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, trova spazio soltanto per gli aspetti civilistici; tutto quanto precede esclude quindi in radice la supposta violazione del principio del "ne bis in idem" (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale,

Sentenze nnrr. 80 del 2015, 333 del 2018 e 141 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 670 del 2018, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 547 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 39 del 2021). Tale ricostruzione è stata ulteriormente confermata e ribadita anche recentemente dalla Corte EDU nella successiva Sentenza Rigolio del 09.03.2023.

Sul medesimo versante, giova peraltro sottolineare, quale ulteriore e determinante elemento idoneo a corroborare la descritta asserzione, che anche la Suprema Corte, SS.UU. Civili, nella Sentenza nr. 11139 del 2017, ha richiamato espressamente il predetto caso Rigolio al fine di escludere l'equiparazione tra la responsabilità amministrativo-contabile e quella penale, mettendo in luce la finalità unicamente risarcitoria della prima, volta al ristoro dell'Ente danneggiato rispetto al depauperamento subito, come argutamente tratteggiato, in modo assolutamente persuasivo e condivisibile, da questa Sezione Giurisdizionale in un passaggio della motivazione attinente alla Sentenza nr. 111 del 2021. La Corte Costituzionale, da ultimo, nella Sentenza nr. 61 del 2020 in tema di danno all'immagine, ha evocato in modo specifico nella sua puntuale ricostruzione di siffatta voce di pregiudizio erariale proprio il menzionato caso Rigolio, come eloquente ed illuminante precedente della CEDU secondo il quale il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti non attiene ad un'accusa penale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

In conclusione, la natura tipicamente risarcitoria della disciplina della responsabilità erariale, propugnata dalla Corte EDU con la pronuncia richiamata che ne ha colto l'intima essenza, inibisce la possibilità di una sua

valutazione ai fini del rispetto del suddetto canone del “ne bis in idem”, potendosi al più porre un aspetto di duplicazione risarcitoria, usualmente risolto in termini di proponibilità/prosecuzione dell’azione in ipotesi di avvenuto integrale risarcimento del danno in favore dell’Amministrazione danneggiata.

D’altra parte, il descritto approccio fluido e “sostanzialistico” predicato dalla suddetta Corte EDU, la quale ha individuato una serie di indicatori di connessione in presenza dei quali viene a scemare il rischio di duplicazione, si è presto irradiato anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (ex multis Decisione del 20.03.2018 in causa C-524/15), che in più occasioni ha escluso la violazione del principio del “ne bis in idem” sancito dall’articolo 50 della CDFUE allorquando: 1) le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari; 2) il sistema normativo garantisca un coordinamento tra i due procedimenti, assicurando l’istruzione “integrata”, in modo da evitare la duplicazione nella raccolta delle prove; 3) sia comunque assicurato che il complessivo risultato sanzionatorio non appaia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. Siffatti postulati discretivi di carattere sostanziale, tra cui quello elettivo afferente alla finalità differente perseguita dai singoli procedimenti, frequentemente sono stati richiamati pure in ambito nazionale, nella materia tributaria, sia dalla Corte Costituzionale (ex multis Sentenza nr. 222 del 2019), sia dalla Suprema Corte; quest’ultima in particolare, nella recente Sentenza nr. 4439 del 2021 emessa dalla III Sezione penale, ha escluso ancora una volta il “bis in idem” in relazione alle sanzioni penale ed amministrativa previste dall’ordinamento con riferimento al medesimo fatto della dichiarazione infedele.

Quanto al principio legato alla presunzione di innocenza, anche con riferimento ai correlati procedimenti “susseguenti”, il processo per responsabilità amministrativa e contabile si muove chiaramente e legittimamente nel solco del menzionato postulato, atteso che, per un verso, il Pubblico Ministero contabile identifica la parte che deve dedurre e comprovare gli elementi strutturali della fattispecie di danno, per altro verso, i principi di autonomia e di separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011) comportano che la Procura Regionale può assumere una propria valutazione autonoma e diversa degli stessi fatti materiali oggetto della Sentenza penale, non potendosi ravvisare alcun automatismo in quanto si presentano assolutamente diversi i presupposti, le finalità delle relative azioni e la cornice normativa di riferimento inerenti, da un lato, al fatto reato, dall’altro, al fatto dannoso. Su tale specifico versante occorre puntualizzare, infatti, che l’azione di responsabilità amministrativa, che è di competenza esclusiva del Pubblico Ministero contabile, quale Organo rappresentativo dello Stato-Comunità, pur conservando la tradizionale funzione di perseguire il ripristino dell’alterato equilibrio patrimoniale tra l’Ente pubblico danneggiato e l’autore del fatto illecito, che ha causato la lesione dei beni e degli interessi intestati al primo, è venuta ad assumere nell’attuale ordinamento anche i ruoli essenziali di strumento di tutela dell’esigenza che le risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche vengano utilizzate per il raggiungimento, in maniera legittima, economica, efficiente ed efficace, delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione, attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto a tali parametri, per cui la pretesa risarcitoria rivendicata

dalla Procura Regionale, pur traendo origine dai medesimi fatti materiali, non è identificabile, né minimamente sovrapponibile, con l'azione demandata alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato (ex multis Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 115 del 2015, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 547 del 2017 e nr. 272 del 2023).

In definitiva, questi Giudici, diversamente da quanto opinato dal collegio difensivo, non ravvisano nell'esercizio dell'azione risarcitoria per danno all'immagine promossa dal Pubblico Ministero contabile a carico del convenuto alcuna violazione degli articoli 6, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafo 1, della Convenzione EDU, né dell'articolo 4 del Protocollo addizionale nr. 7 alla stessa Convenzione, e nemmeno degli articoli 48 e 50 della CDFUE.

La terza doglianza pregiudiziale sollevata dalla difesa, afferente alla presunta nullità parziale dell'atto di citazione, merita invece l'adesione del Collegio. In tale ottica, è sufficiente osservare che per quanto concerne l'importo di Euro 195.803,35, riveniente dalla suddetta Sentenza nr. 299/2021 emessa da questa Sezione Giurisdizionale per la differente voce di danno patrimoniale, peraltro allorquando il convenuto faceva parte del diverso Gruppo consiliare "UDC", non è possibile attivare autonoma azione erariale per danno all'immagine, come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio Requirente, in ragione dell'inesistenza del presupposto ineludibile identificato dalla pronuncia penale irrevocabile di condanna, a prescindere dalla circostanza che la menzionata decisione è stata successivamente riformata dalla II Sezione Giurisdizionale Centrale che ha proscioltto il convenuto per intervenuta prescrizione. La tesi postulata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione e ribadita durante il dibattimento, per quanto

seducente ed articolata, anche in relazione alle suggestioni esegetiche di carattere evolutivo cui mostra di aderire una parte della giurisprudenza di questa Corte, presta tuttavia il fianco all'ovvia considerazione che l'inserimento di detto accertamento giudiziale tra gli elementi di parametrizzazione equitativa del danno si tradurrebbe, in definitiva, sotto il profilo sostanziale, in una surrettizia elusione e vanificazione della disposizione normativa che subordina in modo inderogabile l'esercizio dell'azione per danno all'immagine alla commissione di un reato tipico contro la Pubblica Amministrazione, da accertare con Sentenza passata in giudicato (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 65 del 2023). Confortano l'assunto in parola anche i postulati e le puntuali argomentazioni rivenienti dal recente arresto della Corte Costituzionale, espresso con motivazioni persuasive e condivisibili nella Sentenza nr. 123 del 2023.

L'eccezione preliminare di prescrizione non supera la soglia della manifesta infondatezza; al riguardo, è sufficiente osservare che le argomentazioni dedotte dal collegio difensivo, incentrate sull'utilizzo della parola sospensione che alberga nella lettera della Legge, avrebbero un senso se il termine quinquennale avesse effettivamente iniziato il proprio decorso il 18.03.2009, ma ciò è sicuramente da escludere, poiché prima del 2012 quando il GIP ha disposto il giudizio, circostanza evidenziata anche dalla difesa nella comparsa, l'azione per danno all'immagine non poteva essere avviata dall'Ufficio Requirente, per il motivo palese ed incontestabile che i fatti illeciti non potevano essere conosciuti, ma allorquando i comportamenti delittuosi del convenuto sono stati disvelati era già entrata in vigore da alcuni anni la menzionata fonte normativa di cui al D.L. nr. 78 del 2009, che

subordina l'esercizio dell'azione alla condanna penale definitiva. La condotta assunta dal Pubblico Ministero contabile, pertanto, si rivela assolutamente legittima e conforme alla suddetta disposizione, considerato che parte pubblica ha atteso che la suddetta condanna diventasse irrevocabile, tenendo conto che l'esordio della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia.

Passando quindi al merito della contestazione formulata a carico del menzionato RANDAZZO, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo. Su tale versante, giova prendere l'abbrivo da una considerazione di fondo, che abbraccia in modo diretto tutto il successivo ordito motivazionale: dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince con ragionevole certezza che l'odierno convenuto ha effettivamente posto in essere le diverse condotte illecite, penalmente rilevanti, contestate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, le quali costituiscono il presupposto individuato dal legislatore per esercitare l'azione a titolo di danno all'immagine. A tal proposito, si stima utile richiamare i solidi e convergenti elementi probatori allegati dal Pubblico Ministero contabile, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio, con particolare riferimento alle molteplici ed univoche risultanze rivenienti dal procedimento penale; del resto, non è superfluo rammentare, quale fattore dirimente ed assorbente, che nei confronti del convenuto è stata pronunciata una Sentenza di condanna a seguito del rito ordinario, divenuta irrevocabile, in relazione alla quale l'articolo 651, comma 1, del C.P.P. stabilisce che la predetta pronuncia "ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della

sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

Per quanto riguarda il crinale attinente al requisito soggettivo, la sussistenza del dolo si manifesta pacifica e lampante in funzione della commissione del reato di peculato, ed appare viepiù corroborata dalle modalità da cui risulta connotato il comportamento illecito tenuto dal suddetto RANDAZZO, così come emerge dalle Sentenze penali di condanna in precedenza indicate (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 239 del 2019, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 180 del 2023). Su tale specifico crinale, la censura sollevata dai patrocinatori del convenuto, circa l'applicazione in tema di elemento soggettivo della novella di cui all'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, che ha sancito la necessità di dimostrare la volontà dell'evento dannoso, non intercetta il favorevole avviso del Collegio e deve essere disattesa, sul rilievo assorbente che la giurisprudenza del tutto maggioritaria di questa Corte ha precisato che la suddetta disposizione ha natura spiccatamente sostanziale, con l'effetto che la medesima riguarda unicamente i fatti posti in essere dopo la sua entrata in vigore (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 234, 263 e 317 del 2020, 197 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 238 e 304 del 2020, 66 e 95 del 2021).

Acclarata la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti penalmente rilevanti nell'arco temporale compreso tra il 03.03.2008 ed il 18.03.2009, con riferimento all'articolo 314 C.P., reato tipico contro la P.A. che costituisce il necessario presupposto di cui all'articolo 17, comma 30 ter,

del D.L. nr. 78 del 2009, il Collegio osserva che, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza contabile, il concretizzarsi del danno all'immagine è legato alla lesione di quegli interessi "apatrimoniali" correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell'articolo 97 della Costituzione, in diretta connessione con l'articolo 2 della citata fonte primaria; da questo punto di vista, anzi, ben può affermarsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le Leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici e, di riflesso, anche degli agenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore", ex articolo 54 della Costituzione, in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione. La consolidata costruzione contabilistica del danno all'immagine dell'Amministrazione, inoltre, risulta direttamente connessa al parametro normativo dell'imparzialità dell'attività amministrativa tutelato dal prefato articolo 97 della Carta, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza scolpito dall'articolo 3 della Costituzione; l'imparzialità rappresenta, infatti, un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità delle strutture pubbliche, atteso che in assenza della fiducia dei cittadini le stesse non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro precipuo dovere, gli obiettivi prefissati dal legislatore. D'altra parte, è agevole rilevare che la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in alcune disposizioni normative, come l'articolo 3, comma 1, della Legge nr. 97 del 2001 e, più di recente, l'articolo 7, comma

2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Secondo la nota Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, 23 aprile 2003, nr. 10/QM, il citato danno all'immagine si presenta quale danno evento, il quale si sostanzia non già in una "deminutio patrimonii" bensì nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all'Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di legittimità e della Consulta (Cassazione, III Sezione Civile, Sentenze nnrr. 8827 e 8828 del 2003, II Sezione Civile, Sentenza nr. 9861 del 2007, Corte Costituzionale, Sentenza nr. 233 del 2003), nell'alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice Civile, che inibisce il potere-dovere dell'Ente pubblico di adoperarsi, nei modi e nelle procedure previsti dalla Legge, per assumere la veste e la sostanza di una struttura sana, trasparente, imparziale, efficiente, corretta e rispettosa delle missioni di cui è attributaria.

Definizione che appare, peraltro, attualmente confermata da espressi canoni normativi, ed ulteriormente valorizzata dall'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, fissato dal legislatore con la Legge nr. 150 del 2000 sulla cosiddetta comunicazione istituzionale, di impegnarsi affinché il valore di un'Amministrazione che presenti tutti i caratteri in precedenza illustrati si

riverberi effettivamente all'esterno, al fine di rappresentare un'immagine positiva e specchiata dell'Ente pubblico nei confronti della collettività.

Ciò che costituisce un dovere per l'Amministrazione, nel senso di definire una propria corretta immagine istituzionale, non può che configurare, di riflesso, un diritto del quale non può non garantirsi l'integrità, o in altri termini un interesse ad essa appartenente economicamente valutabile, protetto dall'ordinamento ai sensi del prefato articolo 2 della Costituzione (ex multis Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 2367 del 2000, nr. 12929 del 2007, nr. 3672 del 2010 e nr. 4542 del 2012, Consiglio di Stato, Sezione V, Decisioni nr. 491 del 2008 e nr. 2070 del 2009) e dell'articolo 10 del Codice Civile, disposizione ritenuta applicabile anche alle persone giuridiche, e, dunque, meritevole di tutela, anche di tipo patrimoniale.

E quando sia accertato che la lesione di siffatto interesse è stata perpetrata, dalla sponda interna, da un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto al giudizio penale e civile; la collocazione del danno all'immagine come sopra definito, rimane, quindi, interna alla sfera del danno patrimoniale, nei termini di cui alle Sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione nnrr. 5668 del 1997, 744 del 1999, 98 del 2000, 10730 del 2003, 4582 del 2006 e 5756 del 2012, ed alla suddetta Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, e cioè classificabile "apatrimoniale" solo perché non cagionato ad un bene materiale, ma patrimoniale nel senso di essere arrecato ad un interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di valutazione economica. Ad avviso della Sezione il menzionato assunto in ordine alla

classificazione, di natura descrittiva, di tale voce di pregiudizio patito dall'Ente pubblico quale danno esistenziale rientrante a pieno titolo nella categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, in funzione della violazione dei canoni esplicitati dagli articoli 2, 54 e 97 della Carta, risulta ulteriormente avvalorato dalle note pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione nr. 26972 del 2008 e nr. 18356 del 2009, in cui la Corte di legittimità, con una visione prospettica diversa rispetto ai molteplici indirizzi che si erano affermati in passato sullo specifico punto, ha chiarito che la suddetta tipologia di nocumento, la quale certamente non rappresenta una sottocategoria del danno non patrimoniale connotata dal carattere dell'atipicità, è risarcibile solo entro il ristretto limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, con il corollario che, se non si riscontra la lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, non può riconoscersi la tutela risarcitoria; nell'ipotesi del danno all'immagine oggetto della presente controversia ricorre indubbiamente la descritta condizione, alla luce della puntuale ricostruzione giurisprudenziale in precedenza delineata che trova il proprio diretto fondamento nei citati articoli della Costituzione. In definitiva, il danno all'immagine dell'Ente pubblico può essere certamente ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, trattandosi di pregiudizio conseguente alla lesione di fondamentali valori inerenti alla persona, anche giuridica, quali il diritto alla reputazione, al nome, all'immagine, al prestigio, che rappresentano diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata espressamente dalla Costituzione.

Sullo specifico versante, cade opportuno sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 251 del 2006, nr. 209 del 2008, nr. 193 del 2011 e nr. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021), dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ha precisato che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile. Deve ritenersi, infatti, che il danno all'immagine dell'Amministrazione e gli esborsi sostenuti per il ripristino della stessa si pongano su piani ben distinti, raffigurandosi, il primo, quale lesione di un bene tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico, e venendo in evidenza, i secondi, sul mero piano probatorio, soltanto come uno

dei mezzi di prova utilizzabili dall'Ufficio Requirente a sostegno della domanda di risarcimento. In tale ottica, d'altra parte, laddove si richiedesse ai fini della configurabilità di tale tipo di pregiudizio la prova della spesa effettiva sopportata dall'Ente pubblico, si perverrebbe alla situazione paradossale per cui l'Amministrazione sprovvista di adeguati fondi in bilancio da utilizzare nell'assunzione di idonee iniziative volte al ripristino del bene immagine, non potrebbe conseguire il risarcimento del nocumento sofferto, non essendo in condizione di offrire la prova degli esborsi sostenuti; in ogni caso, quale ulteriore elemento dirimente, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto dall'Ente danneggiato soltanto dopo l'introito del risarcimento del pregiudizio patito, e non certo prima del pagamento della somma, correlata alla lesione del diritto all'immagine dell'Amministrazione, da parte del convenuto condannato.

Con tali necessarie premesse ermeneutiche, frutto di una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza nel tempo, occorre verificare se nella presente fattispecie concreta al vaglio del Collegio si sia prodotto un danno all'immagine come in precedenza descritto, e, quindi, se sussista o meno una lesione nei confronti dell'Ente pubblico riconducibile al comportamento illecito del convenuto, nonché quantificare tale pregiudizio, anche in via equitativa.

Relativamente all'aspetto dell' "an" di una grave lesione all'immagine ed al prestigio della Regione Sardegna, la Sezione condivide pienamente le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente

censurabile del suddetto Consigliere regionale che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della menzionata Decisione delle Sezioni Riunite, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni, appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolto un Consigliere regionale che ha svolto il proprio mandato in seno al Consiglio regionale, ovvero nell'ambito di una Assemblea rappresentativa essenziale sul territorio, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla primaria funzione legislativa, la condotta illecita del convenuto, caratterizzata da molteplici appropriazioni perpetrate, ha certamente causato un'aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell'Amministrazione, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Al riguardo, non è superfluo rammentare, sul versante dei parametri sociali, l'indubbio sconcerto ed il

naturale senso di frustrazione che, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, la vicenda in questione ha originato negli altri componenti del Consiglio regionale, in tutto il personale appartenente all'Ente territoriale in rassegna e nell'ambito più generale dell'opinione pubblica, che hanno assistito attoniti al disvelamento dei fatti illeciti in precedenza descritti, concernenti la distrazione sistematica per fini politici del tutto alieni da quelli consentiti di fondi pubblici che appartenevano, in ultima analisi, all'intera comunità dei cittadini residenti nella Regione Sardegna, mortificando e calpestando in tal modo, con condotte reiterate e gravissime, l'essenziale concetto di onore consacrato solennemente dall'articolo 54 della Costituzione.

D'altra parte, anche sul piano della prova per presunzioni che accede al giudizio prognostico, nell'ipotesi in cui si attribuisse al prefato danno esistenziale non già la natura di danno evento, bensì quella di danno conseguenza, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, è possibile pervenire, in funzione delle articolate argomentazioni prospettate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, all'affermazione della descritta inferenza, alla stregua di un canone di ragionevole probabilità in merito alla presenza di rilevanti effetti dannosi correlati alla richiamata lesione dell'immagine dell'Amministrazione, con riferimento alla delicatezza ed alla rilevanza della funzione svolta dal Consigliere regionale, alla gravità della condotta posta in essere dal convenuto, che ha infranto le più elementari regole di procedura, di correttezza e di tutela dell'interesse pubblico per motivazioni egoistiche e di vantaggio personale, utilizzando le risorse della Regione ricevute per finalità assolutamente incompatibili con gli obiettivi

istituzionali, all'elemento soggettivo intenzionale, al ruolo ricoperto all'epoca dei fatti ed alla connessione degli accadimenti che hanno contrassegnato la vicenda in rassegna. Su tale versante, preme evidenziare che il fondamento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione è costituito dalla lesione del prestigio che la medesima gode nella percezione dei consociati, che si risolve, in buona sostanza, in un pregiudizio alla concretezza della cura degli essenziali interessi attribuiti alla sfera pubblica; poiché il perseguimento delle finalità demandate ad una Pubblica Amministrazione presuppone un "minimum" di cooperazione da parte di ogni singolo cittadino, la necessaria autorevolezza di ogni struttura di carattere pubblico risulta affievolita dalla rappresentazione, presso la collettività di riferimento, di amministratori o dipendenti che agiscono in difformità ovvero in aperta antitesi con il superiore principio del buon andamento fissato nell'articolo 97 della Costituzione.

In tale ottica, si stima utile evidenziare che al fine di appurare l'avvenuta lesione all'immagine dell'Ente pubblico, non risulta essenziale la presenza del cosiddetto "clamor fori", essendo sufficiente l'indubbio e concreto risvolto interno all'Amministrazione, come è stato efficacemente lumeggiato, con dovizia di argomentazioni e riflessioni gravide di precise conseguenze, dalla Corte di legittimità nella citata Sentenza della III Sezione Civile nr. 12929 del 2007, che è meritevole di considerazione tanto quanto quello esterno inerente allo sgomento avvertito dall'opinione pubblica nell'apprendere i gravi fatti illeciti realizzati dall'agente pubblico; nella presente fattispecie la Procura Regionale ha comunque depositato alcuni articoli di stampa nei quali sono illustrati puntualmente i fatti illeciti in precedenza delineati.

Per quanto concerne, infine, la delibazione afferente alla quantificazione del prefato danno all'immagine, la Sezione non reputa completamente persuasive e convincenti, alla luce dei descritti parametri lumeggiati dalla giurisprudenza, le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che ha contestato nell'atto introduttivo l'importo di Euro 226.153,35, anche in funzione dell'accoglimento della censura pregiudiziale in precedenza tratteggiata; in tale visuale, pur considerando che il nominato RANDAZZO era un Consigliere di elevatissima visibilità e notorietà politica, anche al di fuori della Regione Sardegna, che rivestiva un ruolo connotato da considerevole esposizione e rilevanza in ambito non soltanto locale, e che la condotta illecita è stata contraddistinta da significativa gravità, occorre evidenziare, quale evidente ed oggettivo contrappeso ai suddetti fattori, per un verso, che l'impatto mediatico negativo non è stato così dirompente e continuativo come avvenuto in relazione ad altre figure di Consiglieri regionali, le quali hanno dilapidato gran parte dei contributi ricevuti per scopi di carattere esclusivamente personale, per altro verso, che sono trascorsi ormai moltissimi anni dalla realizzazione dei fatti delittuosi, evenienza che ha certamente determinato un'apprezzabile attenuazione della forza lesiva riveniente dagli illeciti perpetrati. Tenuto conto di tutti i descritti elementi di giudizio, nella loro irripetibile unicità, questi Giudici valutano pertanto congrua la liquidazione del nocumento all'immagine causato dal convenuto nella misura di Euro 50.000,00.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore della Regione Sardegna Alberto RANDAZZO, a titolo di danno all'immagine, per l'importo di Euro 50.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre

agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Alberto RANDAZZO al pagamento in favore della Regione Sardegna, a titolo di danno all'immagine, per l'importo di Euro 50.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 73,18, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 15/01/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)